



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC

Al Presidente della Commissione IPPC
Sede

OGGETTO: Procedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Raffineria IPLOM S.p.A. di Busalla (GE).

Procedimento id. 41/14555.

In relazione al procedimento in oggetto si chiede di acquisire dal Gestore, per il tramite della DG-VA, quanto di seguito evidenziato:

- ✓ gli elementi, le informazioni ed i chiarimenti in merito alle osservazioni sollevate dall'ISPRA e riportate in allegato, predisponendo una revisione (ove del caso aggiornandola allo stato attuale degli impianti) delle pertinenti schede/allegati, evidenziando ogni modifica/correzione introdotta, ovvero confermando dati ed informazioni già riportate nella vigente AIA, indicando puntualmente i contenuti ed i pertinenti paragrafi confermati.

Si richiama in particolare la necessità di chiarire l'eventuale assoggettabilità alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, nonché di fornire dati ed informazioni in merito alle previste modifiche non significative delle emissioni anche in termini di portate e masse emesse.

Il Referente del Gruppo Istruttore

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.: c.s.

OSSERVAZIONI E CRITICITÀ RILEVATE

- 1) Il Gestore non ha ritenuto necessario avviare una procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA in ragione dell'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi a seguito delle modifiche proposte. Il dlgs 152/06 e smi prevede in Allegato II alla Parte Seconda che sono sottoposti a VIA di competenza statale i progetti:

1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché (...).

18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Le raffinerie richiamate in Allegato II hanno la particolarità di non avere soglie di riferimento che definiscano se il progetto o la sua modifica o estensione sia da sottoporre a VIA o meno.

Il criterio di esclusione per assenza di potenziali impatti ambientale significativi richiamato dal Gestore è invece presente in Allegato II-BIS (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale):

h) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II).

- 2) Il Gestore ha indicato che le modifiche proposte non andrebbero a modificare il quadro prescrittivo attualmente autorizzato al netto della variazione della massima capacità produttiva autorizzata e del cronoprogramma di miglioramento del parco serbatoi. A seguito dell'adeguamento della capacità produttiva in particolare il Gestore indica che i valori limite attualmente autorizzati verrebbero comunque rispettati. Per le emissioni in atmosfera i limiti autorizzati sono rappresentati da valori di concentrazione (di bolla e di singolo punto) e da valori di flusso di massa annuale (per NOx ed SO2). Nel quadro prescrittivo i camini a cui sono associati unità di combustione hanno l'indicazione della potenza termica nominale dell'unità che il Gestore dichiara che rimarrà comunque invariata. Rimanendo quest'ultima invariata, anche le portate fumi a camino alla massima capacità produttiva a suo tempo dichiarate in scheda B rimarrebbero invariate. Il Gestore non ha però espressamente specificato l'invarianza delle portate fumi nominali a camino a suo tempo dichiarate.
- 3) L'aumento della capacità produttiva autorizzata richiesto dal Gestore è di 2190 kt/a (6000 t/g) rispetto ai 1890 kt/a (5180 t/g) attualmente autorizzati. L'incremento richiesto quindi è del +16% circa. A fronte di questo incremento in prima battuta le emissioni, in particolare quelle in atmosfera convogliate e non convogliate, andranno complessivamente ad aumentare della medesima percentuale poiché andranno necessariamente ad aumentare le cariche dei prodotti in lavorazione sui vari treni di raffinazione e di conseguenza i fabbisogni energetici.

Il Gestore ha indicato che sono stati effettuati (e ne verranno effettuati ulteriori) degli interventi di efficientamento energetico senza specificare se questi interventi andranno totalmente a compensare il maggior fabbisogno energetico derivante dall'incremento delle cariche e quindi il maggior consumo di combustibile (Fuel Oil/Fuel Gas/Gas Naturale) e le relative maggiori emissioni.

In altri termini, un'unità termica si caratterizza per una potenza termica in ingresso, cosiddetta al focolare, e una potenza termica resa. Una maggior richiesta di potenza termica resa (che in assenza di indicazioni più puntuali mediamente verrebbe ad essere del +16%) può essere ottenuta mantenendo pari potenza termica attraverso un incremento del rendimento termico di combustione (ad esempio attraverso un miglior scambio termico o una miglior regolazione dell'eccesso d'aria). Il Gestore non ha indicato se i citati interventi di efficientamento energetico messi in atto e previsti riusciranno a compensare tutto o in parte il maggior fabbisogno di potenza termica (resa al focolare) per via del complessivo aumento (+16%) della capacità produttiva.

Il fatto che la potenza termica nominale delle singole unità termiche, come da indicazioni del Gestore, rimanga invariata non significa necessariamente che ci sia stata la suddetta compensazione tramite efficientamento e che alle condizioni di normale esercizio non avvengano invece delle significative variazioni. In condizioni di normale esercizio, infatti, alla capacità attualmente autorizzata, la potenza termica in ingresso nelle singole unità termiche potrebbe essere inferiore a quella nominale. Per cui con l'aumento della capacità produttiva, fermo restando le potenze nominali, si potrebbe verificare un aumento delle potenze termiche alle condizioni di esercizio e quindi delle portate fumi a camino e di conseguenza, a parità di valori di concentrazioni, delle emissioni inquinanti massiche effettive (per quanto detto necessariamente inferiori a quelle autorizzate ma superiori a quelle storiche).

Per quanto esposto sopra si ritiene che il Gestore potrebbe meglio approfondire la situazione ante e post modifica della capacità produttiva autorizzata in primo luogo indicando anche la condizione di invarianza della portata fumi a camino nominale. A seguire indicando una stima delle potenze termiche effettive sulle singole unità termiche, delle conseguenti portate fumi a camino effettive e delle emissioni inquinanti massiche effettive post modifica raffrontate rispetto alla situazione effettiva attuale.

Al riguardo è necessario che il Gestore, come indicato in modulistica AIA statale, presenti le Schede B e le Schede C dal momento che in sede di istanza di modifica queste non sono state presentate mentre risultano invece necessarie.

A livello di relazione tecnica (Allegato C6) è necessario che il Gestore analizzi meglio le conseguenze in termini di emissioni in atmosfera post modifica rispetto alla situazione storica degli ultimi tre anni.

- 4) Il Gestore nell'indicare l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi a seguito delle modifiche proposte non ha trattato l'aspetto delle emissioni non convogliate (diffuse e fugitive). Tipicamente nelle raffinerie queste emissioni provengono dagli stoccaggi, dalle operazioni di carico, dal trattamento reflui, dagli sfiati e dalle perdite di processo. Aumentando la capacità produttiva dello stabilimento (+16%) proporzionalmente aumenteranno le emissioni diffuse e fugitive. Inoltre, aumenterebbe proporzionalmente anche il traffico di mezzi pesanti in ingresso e in uscita allo stabilimento.

Il Gestore indica che non si prevedono incrementi dei trasporti via autobotte o ferrocisterna, in quanto il quantitativo aggiuntivo di prodotto sarà movimentato via oleodotto. Questo è sicuramente vero relativamente al maggior quantitativo di greggio in alimentazione all'impianto.

I prodotti finiti invece sono trasportati via autobotte o ferrocisterna e, aumentando la capacità produttiva, giocoforza aumenterebbero anche questi e di conseguenza il relativo traffico di mezzi.

Al riguardo è necessario quindi che il Gestore analizzi in modo puntuale la variazione delle emissioni diffuse e fugitive e la variazione del traffico indotto a seguito della modifica.

- 5) Gli effetti ambientali delle emissioni inquinanti atmosferiche convogliate della raffineria nell'assetto emissivo autorizzato sono desumibili dallo studio modellistico delle ricadute al suolo complessivo dello stabilimento alla MCE che il Gestore ha presentato nell'ambito del procedimento ID 14056 e datato marzo 2023. Nella Tabella 5 dello studio (richiamata nel capitolo 6 della presente relazione) sono riportati i valori misurati di NO₂, SO₂, CO, PM10 e PM 2.5 nelle centraline di Sarissola e Piazza Garibaldi e i corrispondenti valori dei contributi immissivi ascrivibili alla raffineria.

I valori misurati alle centraline (che tengono quindi conto del contributo immissivo della raffineria) risultano ampiamente sotto gli SQA di legge ad eccezione del valore medio giornaliero del PM10 che rimane al di sotto dello standard di un solo 15% circa. Su questo parametro inquinante il contributo immissivo della raffineria dalla modellazione risulterebbe comunque non significativo. Dei 5 parametri inquinanti misurati alle centraline l'unico con un contributo immissivo significativo della raffineria è relativo al parametro NO₂ in quanto dalle modellazioni risulterebbe del 10% circa rispetto allo standard di qualità medio annuale e del 30% circa rispetto a quello medio orario.

Lo studio modellistico delle ricadute al suolo degli inquinanti atmosferici presentato dal Gestore nell'ambito del procedimento ID 14056 è stato effettuato con riferimento alle massime emissioni autorizzate. Il Gestore nello studio indica che ogni anno viene effettuato un analogo studio con riferimento le emissioni effettive misurate nell'anno precedente.

Correlato con quanto osservato al punto 3 è necessario che il Gestore fornisca gli studi effettuati negli ultimi tre anni così da comprendere il reale contributo inquinante immissivo della raffineria con riferimento alle emissioni storiche. Inoltre, rispetto a queste modellazioni è necessario che il Gestore fornisca una stima della variazione attesa dei contributi immissivi per effetto dell'incremento della capacità produttiva (+16%) al netto delle compensazioni derivanti dagli efficientamenti energetici effettuati e da effettuare.

- 6) Relativamente alla proroga di 12 mesi rispetto al piano originario per la realizzazione del doppio fondo dei serbatoi che ne sono ancora sprovvisti, nella fattispecie S168, S169 ed S180, è necessario che il Gestore presenti una relazione o una attestazione di terza parte che attesti l'integrità attesa dei serbatoi fino alla nuova data di intervento proposta.
- 7) Relativamente alla ridefinizione del calendario delle ispezioni interne sui serbatoi a doppio fondo anche in relazione alle nuove periodicità di ispezione determinate dall'Istituto Italiano della Saldatura per i serbatoi S4 e S173 risulta mancante nella tabella 3-1 presentata dal Gestore l'indicazione del mese dell'anno entro cui le ispezioni devono essere effettuate e risulterebbe difforme da quanto richiesto e autorizzato con il provvedimento AIA n. 300 del 27/07/2021 per il serbatoio S206.

Al riguardo è necessario quindi che il Gestore riformuli per maggior chiarezza la tabella 3-1 per la parte di ispezioni interne indicando il programma ex ante e il programma ex post la modifica richiesta. È necessario inoltre che il Gestore indichi per ognuno dei serbatoi tranne S4 ed S173 la conformità alla prescrizione richiesta di ispezione interna con frequenza non superiore a 20 anni.